



28 GEN. 2015

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 28941/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 1603

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PAOLO STILE - Rel. Presidente - Ud. 25/11/2014
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28941-2011 proposto da:

BM C.F. X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LUBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

2014

A S.P.A.

3609

C.F. XGFFGF , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA VIA A. GRAMSCI 54, presso lo

studio dell'avvocato MARINA ZELA, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato DANILO VITALI,
giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 970/2011 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 15/09/2011 R.G.N. ^{1824/08} ~~B2177/2009~~;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/11/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
STILE;

udito l'Avvocato LUBERTO ENRICO;

udito l'Avvocato ZELA MARINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l'inammissibilità in subordine rigetto.

CASSAZIONE.NET

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte d'appello di Milano, **MB** proponeva gravame avverso la sentenza nr.3217/09 del Tribunale della stessa città, che ne aveva respinto la domanda di impugnazione del licenziamento, intimatogli, in data 11 gennaio 2008, dalla ^A S.p.A., propria datrice di lavoro.

L'appellante lamentava che il primo giudice avesse giudicato legittimo il recesso in relazione al solo episodio, dei tre contestati, dell'assenza alla visita di controllo del 17 ottobre 2007, senza considerare che l'assenza era giustificata dalla circostanza di essersi recato presso il medico curante per sottoporsi ad un controllo.

In secondo luogo, deduceva che la sanzione era stata sproporzionata, dato che per tale violazione il codice disciplinare aziendale prevedeva una sanzione disciplinare conservativa.

Infine, il lavoratore contestava la valutazione dei precedenti disciplinari, sostenendo la loro minima rilevanza e precisando che, il più grave tra essi, che aveva determinato l'irrogazione della sanzione della sospensione per quattro giorni, era stato annullato con sentenza del Tribunale di Milano.

^A S.p.A. resisteva, concludendo per il rigetto del gravame.

Con sentenza del 4 maggio/ 15 settembre 2011, l'adita Corte rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che costituiva circostanza pacifica l'assenza del **B** alla visita di controllo di malattia nella fascia di reperibilità il giorno 17 ottobre 2007, e che risultava parimenti accertato la mancanza di idonea giustificazione. Tale comportamento, inserendosi in una serie, ritualmente contestata al **B** dall'angolazione della recidiva, di altre condotte sanzionate disciplinarmente nel biennio, era sufficiente ad integrare giusta causa di licenziamento.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre **MB** con due motivi.

Resiste l'^A con controricorso.



Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art- 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il B , denunciando erronea e falsa applicazione di legge, violazione degli artt. 2106, 2119, 2697 c.c., 115 c.p.c., 7 legge n. 300/1070 e 65 CCNL (art. 360 n. 3 c.p.c.), lamenta che la Corte territoriale non abbia dato corretta applicazione alle prescrizioni legali e negoziali (art. 65 CCNL) laddove, confermando la sentenza di primo grado, non avrebbe considerato che il venir meno di uno o più rilievi disciplinari (in tutto sette) indicati a titolo di recidiva nel provvedimento di contestazione, avrebbe sostanzialmente modificato l' "originario" impianto accusatorio della missiva del 15 novembre 2007, fondato sull' "esistenza di quel preciso numero di sanzioni e non di un numero inferiore".

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando mancata, insufficiente e/o erronea motivazione della causa, violazione e falsa applicazione degli artt. 2110 c.c. e 65 CCNL in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, sostiene, per un verso, che il Giudice dell'Appello avrebbe mancato di motivare (ovvero motivato in maniera insufficiente e/o errata) un punto decisivo della controversia (il rilievo disciplinare dell' "assenza" alla visita medica di controllo), e per l'altro, di non aver dato una corretta applicazione dell'art. 14 del codice disciplinare aziendale.

Il ricorso, pur valutato nella sua duplice articolazione, è privo di fondamento.

Invero, il ricorrente, incentra la sua principale difesa sulla circostanza che l'A , nella lettera di contestazione, avrebbe assunto come dato di fatto, "imprescindibilmente e determinante", la circostanza di essersi reso responsabile di "altri ben enumerati" precedenti disciplinari e che tale fatto doveva considerarsi ontologicamente diverso da quello posto a base del licenziamento giacché il recesso era stato motivato proprio sulla sussistenza dei sette menzionati precedenti, non tutti ancora esistenti.

Vi sarebbe, cioè, l'erronea valutazione, da parte del Giudice d'appello, per non aver considerato che il venir meno dei rilievi disciplinari, per effetto sia dell'accoglimento di specifica domanda giudiziale sia della stessa rilevanza, per



considerazioni attinenti al merito, di altri distinti provvedimenti, avrebbe dovuto imporre un esame particolare del provvedimento di contestazione, prima, e di quello sanzionatorio, dopo.

Osserva la Corte che, in relazione alla censura appena esposta, il ricorso è privo di autosufficienza, atteso che i summenzionati rilievi sono stati riportati in termini meramente riassuntivi e valutativi (nel senso che dagli stessi si sarebbe dovuto evincere quanto prospettato dalla parte), ovvero soltanto per brevi e disarticolati lacerti.

In particolare, il ricorrente omette del tutto di riprodurre il testo della contestazione nella sua integrità, limitandosi a riportare alcuni stralci.

Va a tal proposito rammentato che –come puntualizzato da questa Corte- in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., occorre indicare specificamente nel ricorso gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, in ossequio al principio di autosufficienza, provvedendo, inoltre, alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (*ex plurimis*, Cass. n. 8569/2013; Cass. n. 4420/2012).

Con specifico riferimento, poi, alla censura inerente al preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie.

Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibili tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr. *ex plurimis*, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 16063/2003; 12467/2003; 3163/2002).

Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. *ex plurimis*, Cass., n. 12121/2004).

Deve, ancora, considerarsi, per completezza, che spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr. *ex plurimis*, Cass., SU, nn. 13045/1997; 5802/1998).

Orbene, nella gravata sentenza, non è dato ravvisare alcun vizio di omessa

motivazione e neppure alcuna contraddizione nel ragionamento della Corte di merito.

A sostegno della decisione il Giudice d'appello ha osservato che costituiva circostanza pacifica l'assenza del **B** alla visita di controllo di malattia nella fascia di reponibilità il giorno 17 ottobre 2007, e che risultava parimenti accertato la mancanza di idonea giustificazione.

Ha aggiunto che, nella specie, l'assenza alla visita di controllo era sufficiente ad integrare giusta causa di licenziamento, considerato che — come rilevato dal Giudice di primo grado — tale comportamento, inserendosi in una serie, ritualmente contestata al **B** dall'angolazione della recidiva, di altri sei condotte sanzionate disciplinarmente nel biennio, di cui una analoga a quella in esame (contestazione 752 del 19 febbraio 2007) e altre tre in "area", riguardando la procedura relativa alla gestione dei certificati medici (n. 5486 del 12 dicembre 2006, 671 del 7 febbraio 2007 e 1692 del 4 aprile 2007) — mentre una settima sanzione era stata annullata dal Tribunale di Milano — esprimeva una sorta di pervicacia del lavoratore nell'ignorare i suoi doveri, segnatamente quelli inerenti al modo di comportarsi in caso di malattia, tale da scuotere in modo irreversibile la fiducia del datore di lavoro.

Sotto il medesimo punto di vista, a rafforzare il giudizio d'inaffidabilità del **B**, la Corte ha sottolineato che, stante il mancato controllo del 17 ottobre 2007 e la circostanza che il giorno dopo non poteva essere fatta alcuna verifica ambulatoriale da parte dell'INPS per essere ormai avvenuta la guarigione - non avendo, come già precisato, rilasciato il medico curante il certificato di prosecuzione -, si poneva il dubbio sulla stessa effettività dello stato patologico, tanto più che, da un lato, il medico che aveva rilasciato il certificato non era stato in grado di precisare la diagnosi, e, dall'altro, che, secondo la stessa ammissione del **B** in sede di interrogatorio libero, la malattia era coincisa con il trasloco che lo stesso doveva compiere quel medesimo giorno.

Inoltre, contrariamente a quanto lamentato dal **B**, andava osservato come l'art.

65 del c.c.n.l. del settore autorizzasse il licenziamento senza preavviso in caso di mancanze relative a doveri pur non espressamente richiamati nel contratto stesso, ma di tale entità da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, sicché mentre, per un verso, le fattispecie ivi indicate avevano solo portata esemplificativa, come espressamente detto nella medesima disposizione contrattuale, per altro verso, la suddetta recidiva specifica induceva a ritenere la condotta del B appunto di grave entità, costituendo essa -- è il caso di esplicitare- un meccanismo di aggravamento di originali contestazioni.

Conseguentemente infondata era la censura di sproporzionalità della sanzione rispetto al atto accertato.

Si tratta di un ragionamento logico, coerente ed immune dai vizi lamentati dal ricorrente.

Di alcun pregio risulta, poi, l'argomentazione, fondata sull'"art.14 del codice disciplinare aziendale",-neppure indicato nell'epigrafe dei motivi di ricorso- senza la testuale riproduzione della relativa disposizione.

Per quanto esposto il ricorso va rigettato.


Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in € 100,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Roma, 25 novembre 2014.

Il Presidente estensore



Il Funzionario Giudiziario
Granata Adriana
Depositato in Cancelleria
oggi, **28 GEN. 2015**
Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario
Granata Adriana

